

N. 00762/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02369/2007 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2369 del 2007, proposto da:
TREDIL s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Di Tolle, Valentina Maria Sessa e Domenico Albanese, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Serlio n. 8/2;

contro

COMUNE DI RHO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Tiziano Ugoccioni, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Boccaccio n.19;

per la declaratoria

del diritto della ricorrente al risarcimento del danno ingiusto derivante dalla condotta contra legem del Comune di Rho e, in particolare, dell'illegittima diffida a non iniziare i lavori oggetto della denuncia di inizio attività presentata da TREDIL s.p.a. in data 10 aprile 2004, relativa al recupero di piano sottotetto ai fini abitativi di Via Olona, in

Rho, con riferimento alla statuizione contenuta nella sentenza del TAR Lombardia, sez. II, 27 marzo 2006 n. 684;

per la condanna

dell'Amministrazione comunale al pagamento delle somme dovute a tale titolo, da quantificarsi almeno in euro 956.414,00, ovvero in quella maggiore o minor somma ritenuta da questo Tribunale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rho;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2013 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In data 1 aprile 2004, TREDIL s.p.a. presentava al Comune di Rho una denuncia di inizio attività riguardante il recupero del piano sottotetto, ai sensi della l.r. n. 15/96, di un fabbricato situato nel territorio del predetto Comune.
2. L'Amministrazione, con provvedimento dirigenziale del 5 maggio 2004, diffidava la denunciante dal dare inizio ai lavori.
3. Avverso tale provvedimento veniva presentato ricorso dinanzi a questo Tribunale che, con sentenza n. 684 del 27 marzo 2006, lo accoglieva.
4. Con il ricorso in esame, la ricorrente chiede la condanna del Comune di Rho al risarcimento dei danni cagionati dal succitato provvedimento.
5. Si è costituita in giudizio, per opporsi all'accoglimento della domanda

- avversa, l'Amministrazione intimata.
6. In data 25 luglio 2008, con sentenza n. 409/08 emessa dal Tribunale di Milano, la ricorrente veniva dichiarata fallita.
 7. In data 28 novembre 2012, il curatore fallimentare ha notificato all'Amministrazione intimata atto di riassunzione del processo.
 8. In prossimità dell'udienza di discussione del merito, le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle loro conclusioni.
 9. Tenutasi la pubblica udienza in data 7 febbraio 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.
 10. Prima di passare all'esame del merito del ricorso, il Collegio deve scrutinare l'eccezione di intervenuta estinzione del giudizio per tardività della riassunzione susseguente alla dichiarazione di fallimento della ricorrente.
 11. In proposito si osserva quanto segue.
 12. In base all'art. 300, commi 1 e 2, c.p.c., se durante il processo la parte costituita tramite procuratore viene colpita da un evento che determina la perdita della sua capacità di stare in giudizio, il procuratore costituito deve dichiarare l'evento in udienza o notificare la comunicazione alle altre parti. Dal momento dell'avvenuta dichiarazione o notificazione il processo è interrotto.
 13. L'art. 43, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) detta tuttavia una disciplina speciale riguardante il fallimento, stabilendo che l'apertura di questo determina l'interruzione del processo.
 14. Questa disposizione è stata introdotta dall'art. 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, ed è entrata in vigore a decorrere dal 16 luglio 2006.
 15. Secondo la giurisprudenza, la novella legislativa ha comportato l'introduzione nell'ordinamento di una nuova ipotesi di interruzione

automatica del processo, che si verifica cioè senza la necessità di alcuna dichiarazione o presa d'atto non appena viene dichiarato il fallimento di una delle parti.

16. Si sono pronunciate in tal senso, sia la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., sez. un., 20 marzo 2008 n. 7443) che la Corte Costituzionale.

17. Quest'ultima, in particolare ha chiarito che l'art. 43, ultimo comma, del r.d. n. 267 del 1942, ha introdotto un nuovo caso d'interruzione automatica del processo, conseguente all'apertura del fallimento, che si aggiunge alle ipotesi di cui all'art. 301 c.p.c. (morte o impedimento del procuratore) e di cui all'art. 299 c.p.c. (morte o perdita della capacità della parte prima della costituzione); mentre in precedenza, anche nell'ipotesi di fallimento della parte, trovava applicazione la regola generale di cui all'art. 300, comma 2, c.p.c., in base alla quale, come visto, l'interruzione del processo derivava dalla dichiarazione in giudizio o dalla notificazione dell'evento interruttivo ad opera del procuratore costituito (cfr. Corte Costituzionale sent. 21 gennaio 2010 n. 17).

18. Nella medesima pronuncia, la Corte, ribadendo un proprio consolidato orientamento riguardante le ipotesi di interruzione automatica, ha altresì affermato il principio secondo il quale, nelle suddette ipotesi, il termine per effettuare la riassunzione del processo interrotto, di cui all'art. 305 c.p.c., ha decorrenza diversa a seconda che si faccia riferimento alla parte colpita dall'evento interruttivo (la quale è a conoscenza della sua esistenza sin dal momento di verifica del medesimo) ovvero all'altra parte.

19. Nel primo caso il termine decorre dalla realizzazione dell'evento; nel secondo dal momento in cui la parte ne viene a conoscenza.

20. Questi principi sono applicabili anche al processo amministrativo, stante la portata generale della disposizione di cui all'ultimo comma

dell'art. 43 della legge fallimentare (che non distingue fra processo civile e processo amministrativo), e stante il rinvio alle norme del codice di procedura civile effettuato dall'art. 79, comma 2, c.p.a. e, in precedenza, dall'art. 24, comma primo, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034; le quali peraltro, a differenza delle disposizioni contenute nel primo, stabiliscono espressamente che il termine per dare nuovo impulso al processo interrotto inizia a decorrere dal momento in cui la parte viene a conoscenza dell'evento interruttivo (si veda, per l'applicazione di questi principi al processo amministrativo, TAR Emilia Romagna Parma, 11 maggio 2010 n. 154).

21. Applicando queste regole al caso concreto, deve rilevarsi che il presente giudizio si è interrotto automaticamente dal giorno di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento di parte ricorrente, avvenuta in data 25 luglio 2008; e che da tale momento, per la parte dichiarata fallita, è iniziato a decorrere il termine per dare nuovo impulso al processo.

22. Per ciò che concerne in particolare quest'ultimo particolare profilo, va osservato che nella fattispecie in esame trova applicazione, non già la disciplina contenuta nell'art. 80 comma 2, c.p.a. (il quale stabilisce che il processo continua se la parte colpita dall'evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione dell'udienza), ma quella contenuta nel previgente art., 24 comma 2, della legge n. 1034/71 (che imponeva invece la notifica alle altre parti di un atto di riassunzione entro il termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo); atteso che, come visto, il termine per dare nuovo impulso al processo è iniziato a decorrere dal 25 luglio 2008, e che l'art. 2 dell'Allegato 3 al c.p.a. stabilisce che per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice (16 settembre 2010) “ ...continuano a trovare

applicazione le norme previgenti”.

23. Ciò premesso va rilevato che, come ricordato in narrativa, parte ricorrente ha notificato l'atto di riassunzione del processo ben oltre il predetto termine semestrale decorrente dal momento di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento (la notifica è difatti avvenuta solo in data 28 novembre 2012); pertanto, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 305 c.p.c. e 24, comma 2, della legge n. 1034/71, deve rilevarsi l'intervenuta estinzione del giudizio.

24. In conclusione, per le ragioni illustrate, il Collegio, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. a) c.p.a., deve dare atto che il presente giudizio è estinto.

25. La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione, fra le parti, delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore

Silvia Cattaneo, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)